

REGOLAMENTO FINANZIARIO REGIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO SICILIANO

Il presente regolamento finanziario è adottato a norma dell'articolo 42 dello Statuto del Partito Democratico.

Articolo 1

Principi ispiratori e ambito di applicazione

1. Il Regolamento Finanziario del partito ha lo scopo di disciplinare le modalità di acquisizione e gestione delle attività economiche e patrimoniali, e le relative modalità di spesa e di impiego, ispirandosi al principio di economicità della gestione tale da assicurare in via continuativa l'equilibrio finanziario e patrimoniale.
2. Il Regolamento Finanziario assicura al Tesoriere gli strumenti per curare l'organizzazione amministrativa e contabile del partito e per consentirgli di impiegare le risorse ed il patrimonio con vincoli previsionali atti a garantire l'equilibrio finanziario a priori ed a verificarlo a consuntivo.
3. Il Regolamento Finanziario disciplina l'attività economica, finanziaria e patrimoniale del Partito e definisce i rapporti economici, finanziari e patrimoniali con le Federazioni provinciali.

Articolo 2

Tesoriere e Regolamenti finanziari delle articolazioni territoriali e loro rapporti col Tesoriere

1. Ogni Articolazione Territoriale elegge un Tesoriere a cui è attribuita la legale rappresentanza dell'Articolazione stessa.
2. I regolamenti finanziari regionali e provinciali devono essere conformi ai principi fondamentali del regolamento finanziario nazionale ed allo Statuto del Partito e devono essere inviati alla tesoreria nazionale entro trenta giorni dall'approvazione del presente Regolamento da parte della Direzione nazionale.

Articolo 3

Principio dell'autofinanziamento

1. Nell'ambito di ogni regolamento finanziario delle Articolazioni Territoriali, deve essere previsto che ogni Articolazione Territoriale sostiene le proprie attività tramite quote associative o altre iniziative dirette all'autofinanziamento, in conformità ai principi di autonomia patrimoniale, finanziaria e gestionale delle Articolazioni prevista dall'art 40 dello Statuto.
2. I Regolamenti finanziari delle Articolazioni Territoriali, ai medesimi fini di cui al comma precedente, debbono stabilire la ripartizione delle entrate di cui all'articolo successivo tra le diverse articolazioni del partito.

Articolo 4

Le entrate

1. b) c) Le entrate del Partito Democratico sono costituite:

a) dalle quote di iscrizione

dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento;

dai contributi che sono tenuti a versare gli eletti in liste del Partito Democratico o gli iscritti ai gruppi parlamentari del Partito Democratico o gli iscritti al partito che ricoprono incarichi esecutivi nonché i componenti di governo, in conformità all'art. 29 dello Statuto;

d) e) f) dai proventi delle manifestazioni e feste del Partito;

dalle entrate derivanti dalle leggi vigenti in materia di finanziamento della politica;

da lasciti, legati e altre liberalità.

Articolo 5

Quota tessera di iscrizione

1. 2. 3. Gli iscritti e le iscritte hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del

partito con una quota di iscrizione. La tessera ha il costo minimo di 20 euro. Il contributo per ogni tessera di spettanza del Partito Nazionale è di euro 4. La restante parte della quota di iscrizione viene così suddivisa:

- 25% partito Regionale

- 25% partito provinciale

- 50% circoli

contributi aggiuntivi eventualmente deliberati dalle federazioni territoriali sono di competenza della federazione provinciale che li ha previsti.

Per gli iscritti di età compresa tra i 16 e i 29 anni, le quote e i contributi, eccetto coloro che rivestono incarichi istituzionali, sono ridotti del 50%; conseguentemente al Partito Nazionale spetta l'importo di euro 2 per ogni tessera.

Per i componenti l'Assemblea regionale la tessera annuale è di 50 euro.

Per i componenti la Direzione Regionale la tessera annua è di 100 euro.

Gli amministratori locali e i componenti delle assemblee legislative, oltre alla quota tessera di cui al comma 1, sono tenuti al versamento di un contributo straordinario di seguito determinato. Tali contributi straordinari sono assegnati per il 20% al livello nazionale e per l'80% al livello regionale o provinciale.

- Consiglieri comunali, nei comuni entro i 15.000 abitanti: euro 10.

- Componenti delle giunte comunali e sindaci nei comuni entro i 15.000 abitanti: euro 20.

- Consiglieri comunali, nei comuni entro i 50.000 abitanti: euro 30. • Componenti delle giunte comunali e sindaci nei comuni entro i 50.000 abitanti: euro 50.

- Consiglieri comunali nei comuni sopra i 50.000 abitanti e città capoluogo: euro 60.
- Componenti delle giunte comunali e sindaci nei comuni sopra i 50.000 abitanti e città capoluogo: euro 80.
- Consiglieri o assessori delle Città metropolitane e delle province, qualora percepiscano un compenso per la carica: euro 100.
- Deputati regionali e componenti delle Giunte regionali, sindaci delle Città metropolitane e presidenti di Regione: euro 250.
- Parlamentari nazionali ed europei: euro 500.
- Consigliere di circoscrizione o municipio nei comuni oltre i 500mila abitanti: euro 30.
- Presidente di circoscrizione: euro 50.

4. Le somme, a titolo di tesseramento, spettanti ai vari livelli del Partito vengono ripartite in relazione alla diversità di modalità di iscrizione al Partito:

4.1 Tessere eseguite tramite la modalità digitale: Le quote del tesseramento sono trasferite dalla Tesoreria Nazionale alle Tesorerie provinciali, salvo differenti accordi tra le Federazioni Regionali e provinciali, entro il 28 Febbraio di ogni anno, a condizione che la commissione provinciale di garanzia abbia certificato il tesseramento di sua spettanza per l'anno di tesseramento appena concluso compensando le somme dovute alla Tesoreria Nazionale di cui al successivo comma 4.2

4.2 Tessere eseguite tramite la modalità in presenza: Le quote di iscrizione dal Segretario di circolo o da un suo delegato che provvederà a trasferirle alla Tesoreria provinciale, al netto della quota spettante allo stesso circolo. Sarà cura della Tesoreria provinciale effettuare i bonifici per le somme spettanti alla Tesoreria Nazionale e alla Tesoreria regionale entro il giorno 28 febbraio di ogni anno a quella del tesseramento in questione, salvo che non vi sia compensazione con le somme di cui al precedente comma 4.1 ovvero con altre spettanze.

4.3 L'80% della quota spettante al regionale derivante dal tesseramento dei Giovani Democratici è vincolato alle attività dell'organizzazione giovanile.

1. **Articolo 6**

Erogazioni liberali

Ogni Articolazione Territoriale può ricevere erogazioni liberali, anche finalizzate a realizzare specifici progetti, e campagne di autofinanziamento, tramite bonifici bancari o postali.

1. 2. **Articolo 7**

Contributo da eletti

3. Gli eletti nell'Assemblea Regionale Siciliana candidati nelle liste del Partito Democratico o che siano aderenti ai Gruppi parlamentari del Partito Democratico oppure iscritti al Partito Democratico, nel rispetto del Codice Etico e dello Statuto nazionale, sono tenuti a versare al partito regionale un contributo mensile non inferiore a 1000 euro tramite bonifico mensile Sepa con decorrenza 1 aprile 2025 data di entrata in vigore del Regolamento finanziario nazionale che ha modificato i contributi minimi degli eletti nelle varie assemblee elettive.

4. Gli eletti negli enti locali territoriali, non ricompresi nei commi precedenti, che si siano candidati nelle liste del Partito Democratico oppure iscritti al Partito Democratico, nel rispetto del Codice Etico e dello Statuto, sono tenuti a versare ai corrispondenti livelli del partito un contributo mensile non inferiore al 10% dell'importo lordo percepito od eventualmente inferiore al 10% in presenza di condizioni particolari la cui entità è rimessa ai rispettivi Regolamenti finanziari delle Articolazioni che non abbiano debiti con l'erario.
5. Gli iscritti al Partito Democratico che rivestono incarichi di governo in ambito regionale sono tenuti a versare un contributo mensile equiparato al contributo dei deputati regionali. Analogamente gli iscritti che rivestono incarichi nelle giunte comunali, provinciali e regionali sono tenuti a versare un contributo mensile definito d'intesa con il Tesoriere dell'Articolazione Territoriale la cui entità è rimessa ai rispettivi Regolamenti finanziari delle stesse.
6. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, il Tesoriere regionale conserva la facoltà di determinare obblighi di versamento *una tantum* sia al momento dell'accettazione della candidatura sia al momento dell'elezione.
7. Gli eletti parlamentari nazionali o europei sono tenuti al versamento di un contributo mensile non inferiore a 500 euro tramite bonifico mensile SEPA

Articolo 8

Feste manifestazioni ed altri eventi

1. Ogni Articolazione Territoriale del Partito può promuovere manifestazioni, spettacoli ed attività ricreative dirette anche al reperimento di risorse finanziarie. Tali iniziative dovranno essere preventivamente concordate con le altre articolazioni interessate con le quali, altresì, potranno concordarsi i criteri di ripartizione degli eventuali proventi.
2. I marchi riferibili al partito possono essere usati dalle Articolazioni Territoriali, salvo opposizione del Legale Rappresentante del Partito Regionale.
3. In forza dell'autonomia prevista dall'art.15 dello Statuto, ogni Articolazione Territoriale del Partito è responsabile delle violazioni amministrative in tema di propaganda elettorale accertate nel proprio territorio amministrativo, e si impegna a mantenere indenne e manlevare, a prima richiesta, il Partito Democratico nazionale da qualsivoglia onere, responsabilità e costo derivante da tali violazioni, anche nell'ipotesi in cui siano state esclusivamente notificate al Partito Democratico nazionale.

Articolo 9 Utilizzo dei trasferimenti del 2x1000

1. Ogni anno la direzione regionale, su proposta del Tesoriere, stabilisce l'utilizzo delle somme, relative al 2X1000 trasferite dal Nazionale al Regionale

Articolo 10

Comitato di tesoreria regionale

1. Ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto, è istituito il Comitato di Tesoreria che coadiuva il Tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie.

4. Il Comitato di Tesoreria è composto dai 9 tesorieri provinciali e si riunisce almeno due volte all'anno per illustrare gli indirizzi della Tesoreria Regionale ed è presieduta dal Tesoriere Regionale.

1. 2. **Articolo 11**

Contratti bancari e postali e movimentazioni finanziarie

Ogni contratto bancario e postale dovrà essere esclusivamente intestato all'articolazione del Partito dalla quale e nel cui interesse è stato stipulato.

Gli incassi ed i pagamenti effettuati dal tesoriere regionale e dai tesorieri delle articolazioni territoriali devono avvenire principalmente tramite bonifici ed assegni bancari non trasferibili o circolari, nel rispetto delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti, delle norme antiriciclaggio e delle ulteriori norme di legge applicabili.

Articolo 12

Organizzazione amministrativa e contabile¹. La contabilità dell'attività del partito è tenuta conformemente ai principi della contabilità economico-patrimoniale previsti dalle norme del Codice Civile per le società per azioni, utilizza il metodo della partita doppia ed è informata alla compliance con le norme e le prassi comunitarie in materia.

Annualmente viene elaborato il bilancio redatto in conformità all'art. 41 dello Statuto ed alle norme di legge specifiche per i partiti politici.

Articolo 13

Rendiconto preventivo e consuntivo

1. Il Tesoriere regionale elabora il rendiconto di previsione entro il mese di novembre, in conformità all'art. 41 dello Statuto, conformemente ai principi, alle regole ed alle metodologie tipiche della contabilità finanziaria, la quale dovrà essere informata alla compliance con le norme e le prassi comunitarie in materia.

2. Entro il 15 Giugno, ai fini delle scadenze di legge, il Tesoriere sottopone all'approvazione della Direzione regionale il rendiconto consuntivo annuale.

1. **Articolo 14**

Rapporti di lavoro

I rapporti di lavoro tra i dipendenti e il Partito Regionale o le Articolazioni Territoriali possono essere disciplinati dal CCNL settore Commercio - Terziario oppure tramite una contrattazione di secondo livello realizzata in conformità alle previsioni normative vigenti.

Articolo 16

Norme applicabili

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme contenute nello

Statuto nazionale, nel Regolamento Nazionale e nella Legge, con particolare formalizzazione di tutte le procedure e cautele funzionali al rispetto della normativa sul finanziamento pubblico dei partiti e sulle norme antiriciclaggio.

Articolo 17

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento ha validità a decorrere dal 6 marzo 2026.